

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

232° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1984

INDICE**Commissioni permanenti**

6 ^a - Finanze e tesoro	<i>Pag.</i>	3
7 ^a - Istruzione	»	8
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	15
9 ^a - Agricoltura	»	16

Organismi bicamerali

Mafia	<i>Pag.</i>	20
Riforme istituzionali	»	21

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - <i>Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	28
--	-------------	----

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1984

98^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VENANZETTI

*Interviene il ministro delle finanze Visentini.**La seduta inizia alle ore 10,30.***IN SEDE REFERENTE**

« Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria » (923)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 ottobre.

Si torna ad esaminare l'emendamento all'articolo 2 presentato dai senatori Berlanda e Padula concernente il regime IVA per i raccoglitori di materiali ferrosi, accantonato nella seduta antimeridiana del 18 ottobre.

Il Ministro delle finanze, ricollegandosi alle osservazioni da lui fatte nella seduta anzidetta, suggerisce una formulazione, per risolvere il problema in questione, tendente ad esonerare dai principali adempimenti IVA i raccoglitori di rottami e avanzi (anche non metallici) non dotati di sede fissa per la successiva rivendita. La disposizione è formulata in modo da non sottrarre dal regime IVA i materiali suddetti. Il senatore Berlanda, anche a nome del senatore Padula, ritira l'emendamento accantonato e presenta un nuovo emendamento nel senso indicato dal Ministro, che viene accolto dalla Commissione (dopo che il relatore Nepi si è espresso favorevolmente): costituirà un articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo 2.

Si passa ad esaminare gli emendamenti al primo comma dell'articolo 4.

Il senatore Fiocchi illustra un emendamento diretto a sopprimere le parole « e 1987 », dichiarando di considerare eccessivo un periodo triennale di applicazione del regime forfettario.

Il Ministro delle finanze precisa invece di ritenere indispensabile dare ai contribuenti un margine di prova di tre anni. Il senatore Fiocchi ritira l'emendamento ed illustra un'altra proposta, tendente a non comprendere nella forfettizzazione i soggetti che operano esclusivamente nel regime di ritenuta d'acconto.

Il Ministro osserva che, a prescindere dalle difficoltà pratiche di individuare e distinguere nettamente una categoria di contribuenti così definita, l'emendamento concerne, eventualmente, la materia dell'IRPEF e non quella dell'IVA. Il senatore Fiocchi ritira anche questo emendamento.

Il senatore Beorchia illustra un emendamento, da lui presentato assieme al senatore D'Onofrio, diretto a escludere, dalle categorie degli esercenti imprese commerciali, i soggetti di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Chiarisce l'intenzione della proposta, intesa a riservare una particolare considerazione per enti pubblici e privati che svolgono attività sociali degne di protezione.

Il senatore Pollastrelli osserva che gli enti in questione non dovrebbero essere toccati dall'articolo 4, essendo soggetti all'IRPEG. Il Ministro concorda nella sostanza con tale valutazione, riservandosi comunque di approfondire la questione. I senatori Beorchia e Rubbi chiedono che il problema venga accantonato ma non rinviato in Assemblea, e la richiesta è accolta.

Il senatore Pistolese illustra un emendamento diretto a restringere l'ambito di applicazione dell'articolo 4 ai contribuenti che hanno conseguito ricavi inferiori ai 150 mi-

lioni di lire, nonchè un emendamento diretto a delegare in via amministrativa al Ministro delle finanze la determinazione dei coefficienti di cui alla tabella A.

Il senatore Pistolese svolge quindi alcune considerazioni di carattere generale, affermando che la forfettizzazione, così come proposta dal Governo, contrasterebbe con le direttive comunitarie in materia. Aggiunge quindi che il riferimento al « protocollo di intesa » fra il Governo e le parti sociali non può costituire un limite invalicabile, al quale debba adeguarsi necessariamente il provvedimento del Governo, che a suo avviso non è efficace per le finalità che si prefigge, e favorirà la grande distribuzione a danno dei piccoli esercizi commerciali, che sono poi quelli assolutamente preponderanti in vaste aree del Paese ed in particolare nel napoletano. Il senatore Pistolese osserva infine (riguardo al secondo emendamento sopraindicato) che la determinazione dei coefficienti delle tabelle, poichè sembra che debba avere un carattere empirico, dovrebbe essere rimessa più opportunamente alla competenza e all'esperienza dell'Amministrazione finanziaria.

Rispondendo alle considerazioni di carattere generale, e con riferimento anche al primo degli emendamenti in esame, il Ministro fa presente che la Comunità economica europea effettivamente ha impartito linee direttive in materia di forfettizzazione dell'IVA, alle quali si uniforma la soluzione adottata dal Governo con l'articolo 4. Anche per quanto attiene alla fascia di contribuenti rientrante nella forfettizzazione, la CEE non mette alcun limite superiore, e pertanto non appare necessario scendere al di sotto del limite dei 780 milioni, come viene richiesto con l'emendamento in questione. Il Ministro osserva poi che il provvedimento non ha come presupposto e fondamento unico il « protocollo d'intesa », essendo anche sostenuto dalle ampie e circostanziate argomentazioni contenute nella relazione governativa. Osserva infine, quanto al secondo emendamento del senatore Pistolese, che il Governo non può che confermare i coefficienti delle tabelle, i quali fra l'altro sono più favorevoli ai contribuenti che non

quelli indicati dalla Confcommercio in una sua recente pubblicazione.

Posti ai voti, i due emendamenti (sui quali il relatore si rimette al Governo, che si dichiara contrario), non sono accolti dalla Commissione.

Vengono quindi esaminati due emendamenti del senatore Fiocchi diretti entrambi a restringere l'ambito di applicazione della forfettizzazione ai contribuenti con ricavi inferiori a 480 milioni. Il Ministro delle finanze, dopo aver ricordato che egli non avrebbe mai consentito, personalmente, alla elevazione del limite per la contabilità semplificata fino a 780 milioni, osserva che tuttavia gli operatori si sono ormai adattati a tale regime, ed è quindi opportuno lasciare ad essi la scelta, senza cioè costringerli al passaggio alla contabilità ordinaria. Il senatore Fiocchi ritira le due proposte con riserva di ripresentarle in Assemblea.

Vengono esaminati quindi: un emendamento del senatore Pagani Maurizio diretto a sopprimere le parole « in più di quattro anni » (un identico emendamento è stato presentato dal senatore Pistolese); nonchè proposte dirette a ridurre, in via intermedia, il periodo da quattro anni a due anni (secondo un emendamento del senatore Pistolese) od invece a tre anni (secondo un emendamento dei senatori Beorchia, Berlanda e D'Onofrio).

Il relatore e il Ministro si dichiarano favorevoli a quest'ultima proposta e contrari a quelle precedenti, che vengono respinte dalla Commissione (tranne l'emendamento del senatore Pagani, che viene ritirato) mentre è accolto l'emendamento dei senatori Beorchia, Berlanda e D'Onofrio, che riduce il termine da quattro a tre anni. La proposta così accolta assorbe la prima parte di un emendamento dei senatori comunisti; la seconda parte di tale emendamento, diretta ad ammettere in detrazione il credito d'imposta maturato al 31 dicembre 1984, viene illustrata dal senatore Pollastrelli, che prospetta l'inconveniente che si verificherebbe qualora i contribuenti, nell'entrare nel regime forfettario, chiedessero immediatamente il rimborso del credito d'imposta precedentemente maturato, in mancanza di una

norma interpretativa che garantisca il mantenimento di tale credito pregresso dopo il passaggio al regime anzidetto.

Il relatore ritiene fondate tali argomentazioni, prospettando l'opportunità di una riflessione in merito. Il Ministro riconosce che il problema esiste (anche se non può essere risolto con la formulazione illustrata dal senatore Pollastrelli) e che è necessario approfondirlo. Su richiesta del proponente, l'emendamento è accantonato.

Il Ministro illustra quindi un emendamento del Governo diretto ad aggiungere, all'IVA detraibile sull'acquisto dei beni ammortizzabili, l'IVA sulle prestazioni ricevute dagli esercenti imprese commerciali, in dipendenza dei rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività esercitata e, per gli esercenti arti e professioni, l'IVA afferente alle prestazioni di opera intellettuale, rese da terzi, relative all'attività esercitata. Il Ministro chiarisce che la proposta del Governo viene incontro ad osservazioni fondate, provenienti dalle categorie interessate. Tuttavia la modifica in questione rende più favorevoli i coefficienti della tabella, problema questo sul quale si potrà ritornare.

Il senatore Pollastrelli illustra un emendamento dei senatori comunisti sostanzialmente analogo a quello del Governo, e quindi ritira la proposta stessa, ritenendola assorbita.

Il senatore Rubbi illustra un emendamento dei senatori Beorchia e Berlanda diretto a consentire la detrazione dell'IVA afferente ai corrispettivi delle lavorazioni e di altre prestazioni riguardanti beni e servizi che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o professione, nonché afferente ai corrispettivi per i servizi di riscaldamento e di condizionamento.

Il senatore Rubbi chiarisce che l'emendamento in questione, a differenza di quello governativo, include la detrazione dell'IVA sulle lavorazioni in conto terzi, effettuate cioè da terzi su materiali del contribuente. Poiché per le lavorazioni fatte all'interno dell'azienda non vi è IVA, l'emendamento tende ad evitare una discriminazione

a danno delle aziende che per la loro struttura ricorrono all'opera di terzi rispetto a quelle che non vi ricorrono (fra i primi contribuenti sono comprese molte aziende artigiane).

Il senatore Cavazzuti osserva che con la formulazione data all'emendamento dai senatori Beorchia e Berlanda, la norma sarebbe suscettibile di applicazione estensiva, portando alla detrazione dell'IVA quasi sull'input totale dell'azienda, in modo da eludere le finalità della forfettizzazione.

Il senatore Pistolese si dichiara favorevole all'emendamento dei senatori democristiani, particolarmente anche riguardo alla seconda parte, in relazione alla circostanza che per i contribuenti che gestiscono aziende alberghiere i servizi di riscaldamento possono essere assai consistenti.

Il senatore Tambroni fa presente che la prassi delle lavorazioni in conto terzi è assai diffusa fra gli operatori.

Il Ministro delle finanze dichiara che il Governo aveva ritenuto di poter prendere in considerazione soltanto il fenomeno delle intermediazioni e delle professioni intellettuali, cosa che avviene appunto con lo emendamento governativo, la cui formulazione è precisa e specifica. L'emendamento dei senatori Beorchia e Berlanda dà l'impressione di vanificare il regime di forfettizzazione, a causa della genericità ed ampiezza della formulazione. Se questo, come sembra, non è nelle intenzioni dei presentatori, è indispensabile predisporre una formulazione molto più precisa, che distingua le situazioni in questione (tale distinzione può avvenire qui, nell'articolo quattro, ma non può essere fatta, invece, mediante un diverso coefficiente, in sede di tabella A). Propone, comunque, il rinvio del problema.

Convieni la Commissione e, conseguentemente, vengono accantonati l'emendamento del Governo e l'emendamento dei senatori Beorchia e Berlanda.

Viene poi esaminato un emendamento del senatore Pagani Maurizio, diretto a prevedere l'applicazione del regime a *forfait* a tutti i contribuenti che nell'anno 1984 hanno conseguito ricavi superiori a 400 milioni ed inferiori a 780 milioni.

Il senatore Pagani afferma che scopo della proposta è quello di ridurre la fascia forfettizzata. Il Ministro osserva che il significato della proposta non è chiaro. Chiede quindi al proponente di ritirare l'emendamento. Il senatore Pagani dichiara di ritirare l'emendamento ma solo per ragioni di formulazione: esso sarà comunque riproposto in Assemblea.

Viene quindi accantonato un emendamento proposto dal senatore Fiocchi e diretto ad aumentare i coefficienti di detrazione forfettaria di cui alla tabella A in ragione inversa alle dimensioni dell'azienda, trattandosi di materia attinente, comunque, alla tabella in questione: per quest'ultima dovrà esservi una discussione unitaria ed organica.

Il senatore Pollastrelli poi illustra un emendamento soppressivo del secondo e del terzo comma dell'articolo 4: fa presente come la nuova normativa prevista in tali commi (con riferimento al regime IVA per le esportazioni) possa portare a risultati perversi, come sembrano indicare alcuni studi specialistici. Sarebbe quindi preferibile lasciare inalterato l'attuale regime IVA alla esportazione, che prevede l'acquisto di merci in sospensione di imposta per un valore pari alle esportazioni effettuate nell'anno precedente.

Il ministro Visentini soffermandosi preliminarmente sulle motivazioni che sono alla base del meccanismo di cui al secondo e terzo comma, sottolinea come, a suo parere, il meccanismo stesso risulti, alla fine, favorevole agli esportatori abituali.

Il senatore Pollastrelli, dopo le precisazioni del Ministro, ritira per il momento l'emendamento riservandosi di approfondirne meglio le implicazioni.

Accantonato un ulteriore emendamento dei senatori comunisti al secondo e al terzo comma, il Ministro delle finanze passa ad illustrare un emendamento al secondo comma dell'articolo 4 tendente ad escludere dal nuovo meccanismo dell'IVA alle esportazioni (di cui ai già citati commi) i cessionari e i commissionari per le esportazioni di beni acquistati senza l'applicazione dell'imposta.

Tale emendamento, posto ai voti, viene approvato.

Il Ministro delle finanze dà conto poi di un emendamento aggiuntivo da inserire prima dell'ultimo; con esso si vogliono semplificare alcuni adempimenti contabili, in tema di tenuta del libro acquisti e delle fatture, a favore di quegli operatori con ricavi annui non superiori a 15 milioni di lire.

Il senatore Pollastrelli illustra, a sua volta, un emendamento tendente ad inserire un comma aggiuntivo all'articolo 4. Con tale emendamento, oltre che semplificare la tenuta delle scritture contabili per gli operatori con volume d'affari non superiore ai 18 milioni, si introduce (sempre per tali operatori) un nuovo meccanismo di applicazione dell'IVA consistente nel pagamento di una cifra fissa per ciascun milione di fatturato; tale cifra fissa risulta differenziata in base al settore d'attività.

Il senatore Berlanda, riferendosi all'emendamento del Governo, chiede al Ministro delle finanze quanti siano i soggetti che si collocano sotto un volume di ricavi annui inferiore a 15 milioni, nonché il costo per l'erario dell'emendamento stesso. Chiede, infine, se sia possibile modificare il limite dei 15 milioni di lire sotto il quale sono previste le facilitazioni in questione.

Il ministro Visentini, dopo aver fornito al senatore Berlanda i dati richiesti circa i soggetti interessati dalla semplificazione di cui all'emendamento, fa presente come l'emendamento stesso, non avendo valore sostanziale rispetto al carico fiscale, non comporti alcun minor gettito per l'erario; si dichiara quindi disponibile a rivedere il limite dei 15 milioni.

Riferendosi, invece, a quella parte dell'emendamento dei senatori comunisti che introduce un nuovo meccanismo di applicazione dell'IVA per i contribuenti minimi, sottolinea come sia necessario, a questo proposito, che la Commissione si esprima specificamente se concedere a tali operatori facilitazioni di carattere unicamente contabile o anche un sostanziale alleggerimento dell'imposizione IVA.

Il senatore Rubbi si dichiara d'accordo con l'emendamento governativo sottolineando l'opportunità di elevare il limite a 18 milioni; per quanto riguarda invece quella

parte dell'emendamento dei senatori comunisti che riguarda un nuovo meccanismo di imposizione per l'IVA, dichiara che occorre approfondire meglio il problema considerandolo insieme alle altre proposte di analogo tenore già avanzate da altri senatori.

Il senatore Bonazzi, intervenendo a sostegno dell'emendamento illustrato dal senatore Pollastrelli, fa presente come quest'ultimo intenda venire incontro agli operatori con volumi d'affari più bassi al fine di valorizzarne la funzione sociale ed economica.

Il senatore Orciari (con riferimento all'emendamento governativo) si dichiara favorevole all'innalzamento del limite da 15 a 18 milioni, pur sottolineando come continuo a persistere preoccupazioni nei confronti della piccola impresa; il Gruppo socialista, comunque, si riserva di affrontare il problema di una diversa tassazione, ai fini IVA, degli operatori minimi in sede di esame della tabella A.

Favorevoli all'innalzamento del limite a 18 milioni si dichiarano anche il senatore Pagani Maurizio ed il relatore Nepi quest'ultimo, a proposito del nuovo meccanismo di applicazione dell'IVA per gli opera-

tori minimi suggerito dai senatori comunisti, dichiara di avere qualche perplessità al riguardo, per cui suggerisce una pausa di riflessione.

Il ministro Visentini fa presente che l'emendamento governativo deve intendersi integrato, in conseguenza dell'approvazione dell'articolo 2-bis, con le seguenti parole, da inserire alla fine del periodo di cui alla lettera a): « salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 74 dello stesso decreto ».

L'emendamento, così integrato, e con l'innalzamento del limite originale dei 15 milioni a 18 milioni viene infine approvato.

Insistendo, quindi, i proponenti per la votazione, viene respinto l'emendamento dei senatori comunisti.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Venanzetti avverte che la seduta pomeridiana di oggi, giovedì 25 ottobre, e quelle antimeridiana e pomeridiana di domani, venerdì 26 ottobre, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 14,15.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1984

90^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VALITUTTI

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Falcucci ed il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Amalfitano.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Biglia, riferendosi anche ad un suo recente intervento sulla medesima questione, protesta per il fatto che la Commissione tenga seduta in concomitanza con i lavori dell'Assemblea sospendendoli unicamente per consentire le operazioni di voto ai commissari, evento questo che dimostra in quanta scarsa considerazione si tengano i dibattiti che precedono ciascuna deliberazione. Si dice inoltre rammaricato del fatto che sia stata invece sconvocata la seduta antimeridiana di ieri, quando l'Assemblea non ha tenuto i suoi lavori.

IN SEDE REFERENTE

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale » (52), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore » (216), d'iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale » (398), d'iniziativa dei senatori Biglia ed altri

« Nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria superiore » (756), d'iniziativa dei senatori Malagodi ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende il dibattito sospeso nella seduta del 18 ottobre con l'esame dell'articolo

18 (di cui si era votato il primo comma) accantonato in precedenza.

Il relatore Mezzapesa illustra il secondo comma e quindi il ministro Falcucci chiarisce al presidente Valitutti ed al senatore Panigazzi che ne avevano fatto richiesta, che vi è un apposito decreto interministeriale che stabilisce i compensi a favore degli esperti.

Il secondo comma viene quindi approvato nel testo proposto dal relatore.

Sul terzo comma, dopo la illustrazione del relatore Mezzapesa, il ministro Falcucci fa presente, riferendosi ad un preciso quesito del presidente Valitutti, che nella formulazione si fa esplicito riferimento all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 e che pertanto non è assolutamente esclusa la possibilità di interventi nel campo dell'aggiornamento da parte delle Università. Il terzo comma viene quindi accolto dalla Commissione.

Il relatore illustra poi il testo del quarto comma predisposto in sede ristretta, e si richiama poi all'emendamento sostitutivo di questo, presentato già in precedenza dal senatore Kessler, dichiarando di farlo proprio.

Il senatore Mitterdorfer fa presente che nell'emendamento proposto dal senatore Kessler si vuole evitare che il mancato riferimento nel testo dell'articolo alla provincia di Trento precluda alle future norme di attuazione dello statuto di trovar applicazione nella provincia in questione, per la quale non esistono, attualmente, norme in materia di ordinamento scolastico. È per questo motivo che si reputa necessario fare riferimento non già alla situazione attualmente esistente per la provincia di Bolzano, ma, in generale, alla attuazione della normativa sull'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige.

Il senatore Mascagni, dopo aver ricordato che fu lui stesso a chiedere in precedenza che l'articolo in questione fosse accantonato per consentire al senatore Mitterdorfer

di chiarire il suo parere sull'emendamento, si dice favorevole a questo e depreca il fatto che la cosiddetta « Commissione dei dodici » non abbia ancora provveduto alla formulazione delle norme di attuazione dello statuto in materia scolastica per la provincia di Trento.

Dopo che il ministro Falcucci ha proposto che, in sede di coordinamento, si proceda alla unificazione, in un articolo apposito, di tutte le norme concernenti l'adattamento della disciplina del nuovo ordinamento scolastico nelle province di Trento e Bolzano, il senatore Mitterdorfer sostiene invece la necessità di specificare di volta in volta le competenze delle predette province autonome ad evitare che nell'incertezza della definizione di riforma di carattere socio-economico, che secondo la dottrina può consentire una limitazione della competenza, si creino spiacevoli equivoci. Ringrazia poi i commissari per avere in precedenza sospeso l'esame dell'articolo al fine di poter acquisire la sua posizione al riguardo.

Il quinto comma viene quindi approvato nel testo fatto proprio dal relatore ed il sesto comma nel testo proposto dal Comitato ristretto.

In una dichiarazione di voto sull'articolo 18, la senatrice Nespolo annuncia l'astensione dei senatori di parte comunista, motivandola con la inidonea formulazione del primo comma, relativo al contenuto ed alle finalità del piano nazionale di aggiornamento: a suo avviso, infatti, il piano di aggiornamento costituisce la condizione primaria per la realizzazione della riforma, ma esso non viene ben definito nelle sue finalità dal testo che si è approvato, giacchè non si consente un funzionamento adeguato degli IRSSAE (per i quali è notoria la cronica carenza di fondi disponibili) nè si precisa il termine per la effettiva attuazione del piano. Non è sufficiente, poi, la dizione del secondo comma a tale riguardo, nè si prevede il pieno coinvolgimento degli operatori scolastici nella definizione dei piani di studio e dei programmi così come non è previsto l'approfondimento delle finalità della riforma medesima.

Dopo un annuncio di voto favorevole del senatore Panigazzi, l'articolo 18 viene approvato nel suo complesso, nel nuovo testo.

Si passa ad esaminare l'articolo 21, relativo alla revisione delle istituzioni scolastiche esistenti ed alle procedure per la localizzazione delle nuove istituzioni.

Dopo che il relatore ha illustrato il testo definito in sede ristretta, sottolineando l'attribuzione alla provincia di precise competenze nonché di ogni attribuzione in materia di edilizia scolastica (peraltro prevista nell'articolo 24), dà conto delle riserve espresse da parte comunista in sede di comitato ristretto.

Il senatore Biglia, rammentando di essersi detto contrario alla stesura del testo base nel corso dei lavori del Comitato ristretto, esprime la propria contrarietà anche alla nuova stesura, anche se migliorativa rispetto alla prima. Motiva la sua posizione rilevando la inopportunità della compresenza di indirizzi appartenenti a settori diversi nello stesso istituto, dovendosi invece favorire la esistenza nella medesima località di più indirizzi. Si sofferma quindi sull'incongruenza relativa al fatto che, mentre la fusione di più istituti (aventi personalità giuridica) dovrebbe essere disposta con decreto ministeriale, l'istituzione di nuove scuole avverrebbe con decreto presidenziale.

Ha quindi la parola la senatrice Nespolo che, in via preliminare, dice di voler soffermare l'attenzione della Commissione sulla ripartizione della materia relativa alla competenza provinciale tra l'articolo in questione e l'articolo 24, contenente i criteri cui si dovrà attenere la legge delegata.

Il senatore Spitella, a sua volta, si dice favorevole a menzionare esplicitamente la provincia anzichè riferirsi genericamente agli enti locali.

Dopo che hanno convenuto sulla proposta del senatore Spitella, il ministro Falcucci ed il relatore Mezzapesa, il presidente Valitutti si dice perplesso circa una modifica di tal fatta. Il ministro Falcucci, peraltro, fa presente che occorre in ogni modo precisare la questione, dacchè il nuovo ordinamento non consentirà in alcuna maniera di continuare ad applicare la precedente normativa in ma-

teria di edilizia e di personale non docente, ricalcata sul precedente ordinamento scolastico.

Hanno quindi la parola il senatore Panigazzi che, pur dicendosi favorevole all'articolo, ritiene che sarebbe stato meglio precisare un termine per l'attuazione del piano nonchè la partecipazione delle Regioni, ed il senatore Biglia che fa presente che si stanno soltanto attribuendo alle province funzioni amministrative in attuazione del criterio del decentramento delle attività statali, senza interferire con le valutazioni circa i contenuti dell'autonomia dell'ente in questione.

Interviene successivamente il senatore Spitella il quale fa presente che l'esclusione delle Regioni dalla predisposizione del piano nazionale per la utilizzazione delle istituzioni scolastiche si rende necessaria per snellire l'iter del piano stesso, che si augura possa essere definito anche prima della scadenza di sei mesi prevista dall'articolo. Dichiarato di condividere il disposto del primo comma in ordine alla compresenza nel medesimo istituto di più indirizzi appartenenti anche a settori diversi, prospetta l'opportunità di prevedere una procedura per l'aggiornamento successivo del piano di utilizzazione, nonchè di specificare al secondo comma la dizione «enti locali», indicando esplicitamente le Regioni, le Province e i Comuni.

La senatrice Nespolo esprime quindi delle riserve sulla formulazione del primo comma in quanto a suo avviso essa considera insieme in modo confuso due momenti che andrebbero invece distinti, cioè quello della utilizzazione razionale dell'esistente e quello invece della creazione di nuovi istituti. Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento al riguardo.

Prende la parola successivamente il relatore Mezzapesa il quale considera infondate le preoccupazioni del senatore Spitella in ordine all'aggiornamento del piano in quanto, una volta verificatasi una utilizzazione più razionale dell'esistente, alla creazione di nuovi istituti si procederà secondo le norme vigenti. Dopo aver dichiarato di non poter accedere, sulla scorta delle con-

siderazioni del senatore Spitella, alle proposte del senatore Panigazzi circa la partecipazione delle Regioni alla predisposizione del piano, sottolinea il ruolo che può svolgere in tale circostanza la Provincia, a cui a suo avviso andrebbero attribuite in via generale anche competenze di tipo programmatico.

Il ministro Falcucci, in risposta alle osservazioni della senatrice Nespolo, fa presente che la formulazione del primo comma distingue a suo avviso in modo chiaro i due momenti, prevedendo una univocità di criteri; rileva altresì che per quanto riguarda l'utilizzazione più razionale delle strutture scolastiche esistenti non si registra alcuna competenza regionale, che invece sussiste sicuramente in ordine alla programmazione e alla realizzazione del piano di sviluppo e di utilizzazione delle strutture edilizie della scuola secondaria riformata, che dovrà essere redatto in conformità agli stessi criteri previsti per il piano di utilizzazione dell'esistente.

Dopo che il Ministro, su suggerimento dei senatori Scoppola e Spitella, ha lasciato cadere la proposta di unificazione del secondo e del terzo comma, interviene il presidente Valitutti il quale fa presente che a suo avviso la formulazione dell'articolo non chiarisce sufficientemente i due distinti momenti della utilizzazione più razionale delle strutture esistenti e delle creazioni di nuovi istituti ove necessari.

Come preannunciato, la senatrice Nespolo illustra successivamente un emendamento secondo il quale il piano nazionale per la utilizzazione delle istituzioni scolastiche esistenti dovrà essere definito sulla base di piani regionali, sentiti la Provincia, il provveditore agli studi e i consigli scolastici distrettuali.

Seguono quindi brevi interventi del ministro Falcucci (che ribadisce la chiarezza del testo nella sua attuale formulazione, nonchè l'ambito di competenza regionale in relazione alla localizzazione delle strutture scolastiche sul territorio) e del presidente Valitutti (che conferma la sua opinione precedente circa la scarsa chiarezza del testo e sottolinea le competenze statali che ineri-

scono al piano di sviluppo di cui al secondo comma dell'articolo).

In risposta quindi ad una osservazione del senatore Spitella, il quale ritiene opportuno inserire nell'articolo una norma circa le procedure di verifica del piano di utilizzazione dopo un certo periodo di anni, il ministro Falcucci fa presente che le esigenze di sviluppo del sistema scolastico devono essere soddisfatte mano a mano che si presentano, senza attendere una programmazione a lunga scadenza.

Il senatore Scoppola poi, nel sottolineare la distinzione tra il momento di ristrutturazione dell'esistente e quello dell'adeguamento delle strutture nel tempo alle esigenze che si manifestano, fa presente che deve essere previsto anche in questo secondo ambito un intervento del Ministro volto a coordinare le iniziative regionali, intervento che appare ristretto ad un profilo esclusivamente formale secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo (ossia la proposta al Presidente della Repubblica in ordine alla creazione di nuovi istituti con personalità giuridica); a tale osservazione replica nuovamente il ministro Falcucci, la quale dopo aver ribadito che la Regione ha competenza in materia di localizzazione delle strutture scolastiche sul territorio, prospetta l'opportunità che il decreto presidenziale di cui al terzo comma sia emanato in conformità ai criteri previsti per il piano di utilizzazione degli istituti esistenti.

Interviene successivamente il senatore Scoppola il quale suggerisce una nuova formulazione del testo dell'articolo (che dovrebbe essere redatta dal relatore) che tenga conto dell'esigenza prospettata da lui e dal senatore Spitella in ordine all'intervento del Ministro anche nella fase di definizione del piano di sviluppo. Il senatore Biglia dichiara di condividere tale proposta, ritenendo tuttavia che si debba tener conto non solo delle modificazioni al piano originario relativo alle creazioni di nuovi istituti, ma anche a quelle che dovranno discendere dalla revisione di nuovi indirizzi.

Prende la parola il senatore Panigazzi il quale ritiene la proposta del senatore Scop-

pola discriminatoria nei confronti dei suggerimenti avanzati dalla sua parte politica, dei quali chiede espressamente al relatore di tenere conto.

Dopo che il senatore Scoppola dichiara di volersi scusare con il senatore Panigazzi, dovendosi pertanto intendere la sua proposta come riformulazione del testo sulla base di tutti i suggerimenti emersi nel dibattito, il presidente Valitutti annuncia la presentazione da parte dei senatori comunisti di un emendamento modificativo del primo comma ed interviene quindi il senatore Ulianich il quale fa presente che la distinzione fra il momento della ristrutturazione degli istituti esistenti e la creazione di nuovi istituti può avere un senso solo da un punto di vista logico, laddove sotto il profilo temporale i due aspetti devono portare a interventi contemporanei per sopperire alle gravi esigenze soprattutto di talune località del Mezzogiorno. Invita pertanto il relatore a predisporre una formulazione che non sia soltanto più chiara formalmente ma che sia tale da consentire l'avvio sollecito di interventi per trasformare radicalmente la situazione delle strutture scolastiche nel Paese.

Dopo che il relatore si è riservato di proporre un nuovo testo nella seduta pomeridiana, il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Valitutti prospetta l'opportunità di tenere seduta nella giornata di domani e di sconvocare invece quella prevista per il pomeriggio, data la concomitanza con i lavori dell'Assemblea; quindi, dopo un intervento del senatore Boggio, il senatore Panigazzi dichiara di non opporsi alla convocazione di una seduta per domani, anche se fa presente che la sua parte politica non vi potrà partecipare. Successivamente il presidente Valitutti ed il senatore Mascagni ribadiscono l'urgenza di concludere e quindi il senatore Ulianich critica la circostanza della contemporaneità dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea, contemporaneità che spesso obbliga i parlamentari a scelte diffi-

cili tra argomenti e dibattiti di notevole importanza.

Dopo altri brevi interventi dei senatori Boggio e Panigazzi (i quali sottolineano la cattiva organizzazione dei lavori parlamentari, nonché le esigenze di collegamenti con il collegio elettorale e di aggiornamento culturale che il parlamentare deve anche soddisfare), il senatore Biglia si associa alle considerazioni del senatore Ulianich (peraltro da lui più volte sollevate) e fa presente che la materia della riforma della scuola secondaria non è suscettibile di un esame affrettato, tanto più che è assai probabile che l'Assemblea non possa iniziarne immediatamente l'esame alla scadenza della proroga dei due mesi concessi alla Commissione per riferire.

Dopo che la senatrice Nespolo ha fatto presente di non condividere quest'ultima osservazione del senatore Biglia, su proposta del senatore Scoppola si conviene di differire l'inizio della seduta pomeridiana di oggi.

ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente Valitutti avverte che la seduta pomeridiana di oggi, anziché alle ore 17, avrà inizio alle ore 19.

La seduta termina alle ore 13,20.

91ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VALITUTTI

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE REFERENTE

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale » (52), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore » (216), d'iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale » (398), d'iniziativa dei senatori Biglia ed altri

« Nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria superiore » (756), d'iniziativa dei senatori Malagodi ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame.

Il relatore Mezzapesa illustra un nuovo testo dell'articolo 21 da lui redatto sulla base delle indicazioni emerse nel corso della seduta antimeridiana: in particolare, egli precisa di avere cercato di tener conto della cosiddetta « seconda fase » di attuazione del piano, che si dovrà attuare ispirandosi alle stesse finalità ed agli stessi criteri previsti per quanto riguarda la prima attuazione del piano medesimo.

Dopo che il senatore Scoppola ha suggerito di fare riferimento unicamente ai criteri, al fine di evidenziare la necessità di distaccarsi dai vincoli di fatto che inevitabilmente influiranno sulle procedure di prima attuazione, il senatore Biglia dichiara di ritenere invece valida la formulazione proposta dal relatore, suggerendo di inserire il richiamo anche alle procedure precedentemente definite per la stesura del piano medesimo. Proseguendo nel suo intervento il senatore Biglia fa presente che la finalità è indiscutibilmente quella di dotare l'intero territorio nazionale di istituti situati in maniera tale da evitare che le scelte degli studenti siano fondate sulla localizzazione dei vari istituti e non invece sulle proprie vocazioni. Suggerisce una correzione al terzo comma del testo proposto dal relatore, facendo presente che le Regioni non hanno competenza in ordine all'utilizzazione delle strutture edilizie scolastiche.

Il presidente Valitutti si sofferma quindi sulla particolare difficoltà di adattare gradualmente il vecchio assetto scolastico al nuovo, e ciò per via della pluralità di indirizzi.

Dopo un breve intervento del senatore Spitella, che si dice favorevole a riprendere la dizione utilizzata nel primo comma, che si riferisce agli obiettivi della riforma, la senatrice Nespolo interviene nel dibattito dicendo di avere apprezzato lo sforzo di elaborazione compiuto dal relatore. Peraltro, chiede che venga eliminato l'inciso che si

riferisce alla consistenza della popolazione scolastica, in quanto aggrava una incertezza di fondo circa la presenza di tutti gli indirizzi su base distrettuale, che invece era il punto fondamentale del testo base. In pratica, secondo la nuova stesura, la presenza di tutti gli indirizzi verrebbe assicurata solo a livello regionale.

Il senatore Panigazzi si dice invece soddisfatto per la formulazione proposta dal relatore poichè ha tenuto conto delle osservazioni formulate da lui in ordine alla necessità di fare riferimento alle Regioni.

Si apre quindi un dibattito circa l'opportunità di prevedere un piano nazionale per la utilizzazione delle istituzioni scolastiche.

Intervengono il senatore Ulianich, che rileva la sostanziale inutilità di una tale previsione, poichè la responsabilità e la conoscenza delle situazioni di fatto su cui basarsi spettano agli organi decentrati; il senatore Boggio, che ritiene necessario un coordinamento a livello centrale al fine di assicurare il rispetto delle compatibilità finanziarie ed evitare conflitti campanilistici; il senatore Panigazzi, il relatore Mezzapesa ed il presidente Valitutti, che si dicono convinti della necessità di un coordinamento unitario.

Il presidente Valitutti si richiama a questo punto alla estrema difficoltà di realizzare la transizione tra il vecchio ed il nuovo ordinamento, facendo presente che quello in questione è uno degli articoli-chiave della riforma.

Il relatore Mezzapesa invita i senatori di parte comunista a ritirare il loro emendamento, presentato nel corso della seduta antimeridiana, facendo notare che, tranne la clausola della presenza in ambito distrettuale di tutti gli indirizzi, tutte le altre indicazioni in esso proposte sono già recepite nel testo da lui prospettato. Circa le osservazioni del senatore Biglia, dice che quanto alla procedura da adottarsi si deve far riferimento a quella relativa alla istituzione di nuovi istituti e, quanto alla competenza delle Regioni in materia di utilizzazione delle strutture edilizie, si tratta di un coordinamento di carattere conoscitivo.

Si passa quindi alla votazione per parti separate.

Vengono respinti due emendamenti presentati dal senatore Biglia e quindi un emendamento di parte comunista, relativo alle procedure della programmazione, cui la senatrice Nespolo, in sede di illustrazione, aveva attribuito estremo rilievo in quanto tendente ad individuare, come soggetto principale della programmazione non il provveditore agli studi, ma la Regione.

Il relatore Mezzapesa propone quindi di eliminare, al primo comma, l'inciso riferito alla compatibilità con la consistenza della popolazione scolastica.

Si passa alla votazione del primo comma del testo proposto dal relatore.

Annunciano voto contrario il senatore Biglia, il quale rileva che riferirsi ad un ambito interdistrettuale quanto alla presenza di tutti gli indirizzi significa svuotare la disposizione di qualsiasi contenuto normativo, e la senatrice Nespolo, la quale fa presente che il voto contrario è motivato dal rilevante passo indietro compiuto rispetto al testo base, pur dando atto al relatore dello sforzo da questi fatto per addivenire ad una soluzione che tenga conto di talune osservazioni di parte comunista.

Il primo comma, come precedentemente riformulato, viene accolto dalla Commissione che invece respinge il secondo emendamento presentato dai senatori comunisti.

Si passa all'esame del secondo comma che viene approvato dalla Commissione con la astensione dei senatori di parte comunista.

Dopo che sul terzo comma la senatrice Nespolo ha annunciato la propria astensione (motivata dal fatto che in sostanza si prevede che le Regioni attuino un piano definito dai provveditori, evento questo che contrasta fortemente con le positive finalità che ci si propone con la restante parte del comma), questo viene accolto dalla Commissione.

Viene quindi accolto il quarto comma proposto dal relatore e viene respinto invece un emendamento del senatore Biglia, aggiuntivo di un comma e concernente le nuove istituzioni di scuole italiane all'estero.

Si passa alla votazione finale dell'articolo.

Per dichiarazione di voto, il presidente Valitutti annuncia il suo dissenso, per ragioni di coerenza con la impostazione di parte liberale, anche se dice che si tratta di un testo nettamente migliore di quello preso inizialmente in esame dalla Commissione. Il dissenso si riferisce, in particolare, alla compresenza nella medesima scuola di più indirizzi afferenti a più settori, evento questo che conduce ad una unitarietà nella uniformità, anzichè nella distinzione come sostenuto dalla sua parte politica.

Dopo che il senatore Panigazzi si è detto favorevole all'articolo richiamandosi alle sue precedenti considerazioni, la senatrice Nespolo annuncia il voto contrario a causa della completa vaghezza e contraddittorietà del testo all'esame. Parimenti, annuncia voto contrario il senatore Biglia.

L'articolo 18 è quindi accolto dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1984

70^a seduta*Presidenza del Presidente*

SPANO Roberto

*Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Bogi.**La seduta inizia alle ore 9,55.***IN SEDE DELIBERANTE****« Incremento del fondo di dotazione dell'IRI da destinare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo » (982)**

(Seguito della discussione ed approvazione)

Si prosegue nella discussione, sospesa ieri.

Il presidente Spano comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Si passa quindi all'esame dei tre articoli di cui consta il provvedimento, che sono approvati senza modifiche.

Si passa alla votazione finale.

Per dichiarazione di voto, interviene il senatore Giustinelli il quale, sottolineata la esigenza di un rilancio del servizio pubblico nel quadro di una più generale regolamentazione della emittenza radiotelevisiva, conforme ai principi costituzionali, preannuncia l'astensione dei senatori comunisti.

Il senatore Vittorino Colombo (V.), nel dichiarare il voto favorevole dei senatori della Democrazia cristiana, rileva che il disegno di legge in discussione rappresenta un intervento necessario, che è auspicabile non debba essere ripetuto per il futuro. La RAI infatti, sviluppando le proprie capacità manageriali, deve dimostrarsi in grado di attuare una gestione ispirata a criteri di economicità e di equilibrio tra le spese e le entrate, essenzialmente alimentate dal canone e dai proventi pubblicitari; in questo modo, nell'assicurare un essenziale servizio pubblico, la concessionaria potrà validamente confrontarsi con l'emittenza privata.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 10,05.

AGRICOLTURA (9^a)

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1984

47^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BALDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Santarelli.**La seduta inizia alle ore 10,10.***IN SEDE REFERENTE**

« Norme per il recepimento della direttiva comunitaria 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici » (214), d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 24 luglio 1984*)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore Ferrara Nicola illustra il nuovo testo predisposto dalla Sottocommissione nel quale, egli sottolinea, si sono applicati fedelmente i suggerimenti pervenuti dalla Commissione affari costituzionali — specie per quanto attiene alle competenze dello Stato e delle Regioni (il Commissario di Governo avrà cura di verificare la conformità del comportamento regionale alle norme statali e comunitarie) — e dalla Giunta per gli affari delle comunità europee.

In particolare all'articolo 1 (recepimento della direttiva CEE) si è adottata una formulazione che rafforza il recepimento della direttiva comunitaria e si specifica che la applicazione delle misure adottate in virtù della nuova legge non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale sulla conservazione della avifauna migrante con particolare riferimento al periodo della sua riproduzione e durante il ritorno ai luoghi di nidificazione.

L'articolo 2, prosegue il relatore, disciplina l'adeguamento delle Regioni alla nuova legge ed in particolare l'attuazione della direttiva comunitaria da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Più complesso è il contenuto dell'articolo 3, nel quale è prevista la predisposizione di piani regionali di protezione per il ripristino di un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio; in detti piani va assicurata la conservazione ed il ripristino di habitat e di biotipi, nonché la protezione delle specie rare o minacciate da estinzione con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato 1 annesso alla Direttiva comunitaria n. 79/409. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento per la redazione dei piani di protezione sono esercitati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti il Comitato tecnico venatorio nazionale e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

All'articolo 4 è disciplinata la possibilità di deroghe, da adottare con legge regionale, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 9 della citata direttiva comunitaria, sulla base di esigenza di sicurezza pubblica, di salute e di prevenzione di danni alle colture, di ricerca scientifica e di ripopolamento, di orientamento per l'esercizio venatorio verso specie numericamente più consistenti e di superamento di eventuali squilibri biologici. Il provvedimento di deroga, sottolinea il relatore Ferrara, oltre a specificare le specie cacciabili, e i mezzi utilizzabili, deve, tra l'altro, contenere l'indicazione delle persone autorizzate a livello regionale.

I successivi articoli 5, 6 e 7 prevedono rispettivamente: una relazione annuale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla Commissione delle Comunità europee; una relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio sperimentale; i divieti di commerciare determinate specie di uccelli.

Il relatore Ferrara, infine, nel sottolineare l'impegno con cui i membri della Sottocommissione hanno portato avanti il proprio lavoro, conclude auspicando che sul testo proposto la Commissione manifesti il proprio consenso.

Segue, su tale testo, un intervento del senatore Cascia.

Nel dare atto al relatore Ferrara del recepimento, in seno al nuovo testo della Sottocommissione, dei suggerimenti della Commissione affari costituzionali e della Giunta per gli affari della comunità europea, osserva anzitutto come a suo tempo il Governo italiano non fosse stato molto attento, in sede comunitaria, nell'assicurare una adeguata valutazione e considerazione delle particolarità del nostro Paese (altri Paesi invece, come la Francia, si sono preoccupati di far salve alcune loro cacce tradizionali, anche se contrastanti con la direttiva comunitaria).

Va poi sottolineata, prosegue il senatore Cascia, come tutto il dibattito, da parte dei critici del nuovo provvedimento legislativo, si sia incentrato principalmente sul problema delle specie cacciabili, mentre viene ignorata la visione globale e lo stesso spirito della normativa comunitaria che, nel tutelare globalmente l'ambiente, opera un salto di qualità nella evoluzione di questo tipo di politica. In riferimento a ciò, aggiunge l'oratore, si può affermare che il nuovo testo della Commissione tranquillizza completamente.

Il senatore Cascia soffermatosi quindi ad evidenziare il riferimento, introdotto all'articolo 4, relativo alla deroga giustificata tra l'altro, dalla finalità di orientare l'esercizio venatorio verso specie numericamente più consistenti o per favorire il superamento di squilibri biologici eventualmente determinatisi (sono dunque deroghe basate su esigenze scientifiche e quindi razionali), passa ad illustrare taluni emendamenti al testo della Sottocommissione. Tali emendamenti tendono a inserire all'articolo 3, secondo comma, il riferimento all'articolo 6 della legge n. 968 del 1977; a sopprimere, al citato secondo comma, il riferimento delle deroghe previste al successivo articolo 4; a inserire all'articolo 4, primo comma, il ri-

chiamo alle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge n. 968 del 1977, riguardanti i periodi di caccia e ad aggiungere, sempre all'articolo 4, un comma in base al quale le deroghe, in caso di parere contrario dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono essere adottate, su richiesta delle Regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 968.

Il senatore Cascia propone infine che venga ripristinato l'articolo 7 del precedente testo a suo tempo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

Si passa quindi all'esame dei singoli articoli del testo della Sottocommissione.

Gli articoli 1 e 2 sono accolti senza modifiche.

Si passa all'articolo 3.

Dopo brevi interventi dei senatori Cimino e Cascia, e dopo che il senatore Comastri ha sottolineato l'importanza dell'emendamento proposto dal senatore Cascia per il richiamo all'articolo 6 della citata legge n. 968 che tutela l'*habitat*, il predetto emendamento alla prima parte del secondo comma viene accolto.

Sull'emendamento del senatore Cascia, suppressivo dell'ultima frase contenuta nel predetto secondo comma, interviene il senatore Comastri.

Il riferimento al successivo articolo 4, contenuto nella frase che si intende sopprimere, non ha motivo di sussistere — sottolinea il senatore Comastri — dal momento che detto articolo 4 non è finalizzato alla disciplina dell'attività venatoria bensì alla protezione degli *habitat*. È necessario, egli prosegue, fare di tutto per evitare talune deformazioni che sono emerse nella interpretazione della direttiva, come quella secondo cui la normativa comunitaria riguarda solo le specie di uccelli migranti (in realtà essa concerne tutti gli uccelli selvatici, compresi quindi anche quelli stanziali).

Dopo che il senatore Ferrara si è detto non contrario alle considerazioni del senatore Comastri e all'emendamento del senatore

Cascia, l'emendamento stesso viene accolto dalla Commissione.

Il senatore Postal pone quindi il problema se le norme contenute nell'articolo 3 in esame debbano essere riferite a tutte le Regioni ovvero se debba distinguersi tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale.

Il relatore Ferrara sottolinea la opportunità di far riferimento a tutte le Regioni, conformemente al parere della Commissione affari costituzionali.

Interviene nuovamente il senatore Postal che manifesta perplessità sulla previsione che i piani di protezione vengano approvati dal Consiglio regionale: occorrerebbe al riguardo, egli sottolinea, investire l'Esecutivo regionale, evitando di proseguire con distortivi elementi di sovrapposizione di poteri.

Il senatore De Toffol fa dal canto suo notare l'esigenza di superare un concetto riduttivo dei piani in questione, la cui ampia dimensione abbraccia l'intero problema della difesa ambientale e va giustamente valutata nell'ambito dei Consigli regionali.

Seguono ulteriori brevi interventi del sottosegretario Santarelli, che fa riferimento alle disposizioni contenute al riguardo nei singoli statuti regionali e del senatore Cascia, che ribadisce l'opportunità di fare riferimento al Consiglio regionale, come previsto nel testo dell'articolo 3 della Sottocommissione.

Il senatore Cimino, dettosi in linea di principio d'accordo col senatore Postal, dichiara di aderire, per quanto riguarda lo specifico tema in esame, alla posizione del senatore De Toffol: trattandosi di politica ambientale è opportuno, egli aggiunge, andare oltre l'Esecutivo svolgendo un discorso più ampio anche di natura culturale.

Il relatore Ferrara sottolinea come in sede di Sottocommissione ci si sia attenuti ai pareri della Commissione affari costituzionali e della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Del resto, egli aggiunge, sulle stesse leggi regionali lo Stato potrà operare il proprio controllo attraverso gli appositi Commissari governativi.

Il senatore Postal dichiara quindi di non insistere e di non formalizzare un apposito

emendamento, rilevando, per altro, che non è riduttivo affidare all'Esecutivo regionale la predisposizione di un piano che è di carattere scientifico. Quest'ultima considerazione non è condivisa dal senatore Comastri il quale osserva che trattasi di scelte non tecniche ma politiche, che coinvolgono l'intero Consiglio regionale.

Segue un ulteriore intervento del sottosegretario Santarelli, sull'approvazione del calendario venatorio da parte del Consiglio regionale, e quindi l'articolo 3 è accolto nel suo insieme con i due emendamenti del senatore Cascia, precedentemente approvati.

Si passa all'articolo 4.

Al primo comma — dopo intervento dei senatori Comastri (sottolinea la necessità che l'abbattimento concesso per deroga non superi i previsti periodi di caccia) e Cimino (anch'egli sostanzialmente favorevole all'emendamento) — è approvato l'emendamento del senatore Cascia concernente il riferimento all'articolo 11 della legge n. 968. Con tale modifica, spiega il presentatore, si superano le obiezioni emerse in sede giurisdizionale circa i poteri del Presidente del Consiglio.

Ad avviso del senatore Melandri, che condivide le finalità dell'emendamento, bisogna peraltro evitare di introdurre procedure complicate; appare preferibile prevedere un decreto ministeriale e collocare l'emendamento alla fine del testo dell'articolo in esame.

Concordano sulle proposte del senatore Melandri i senatori Cascia (che riformula in tal senso l'emendamento) e Comastri.

Segue un ulteriore breve intervento del senatore Postal e quindi il senatore Cimino propone che la durata massima prevista per le deroghe di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo in esame sia portata a due anni: l'emendamento dopo interventi dei senatori Postal, Diana e Melandri, è accolto.

L'articolo 4 è infine accolto nel suo insieme con gli emendamenti suddetti.

La Commissione approva quindi, nel testo proposto dalla Sottocommissione, gli articoli 4, 5 e 6.

All'articolo 7 il senatore Margheriti illustra un emendamento con il quale si inseriscono nell'elenco delle specie non soggette al divieto di commercio, le seguenti specie: merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello. Ciò sottolinea il senatore Margheriti consente di evitare situazioni di fatto illegali e il rispetto di determinate festività tradizionali. Seguono brevi interventi per chiarimento dei senatori Cimino, Margheriti e Comastri e quindi l'emendamento è approvato.

Il relatore Ferrara illustra poi un ulteriore emendamento aggiuntivo di un comma all'articolo 7 nel quale si prevede la conferma del divieto di caccia per l'oca granaiola, l'oca selvatica, la pernice bianca, il frullino

e il piccione selvatico (specie cacciabili secondo l'allegato II - 1 della direttiva comunitaria).

La Commissione accoglie detto emendamento e quindi l'articolo 7 nel suo insieme, con le modifiche in precedenza apportate. Successivamente approva un emendamento del senatore Cascia aggiuntivo di un articolo nel quale si prevede l'abrogazione delle disposizioni in contrasto con la nuova legge.

La Commissione infine conferisce mandato al relatore Ferrara di riferire favorevolmente all'Assemblea sull'articolato testè accolto.

La seduta termina alle ore 12,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
sul fenomeno della mafia**

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1984

Presidenza del Presidente
ALINOVÌ

Intervengono il Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giancarlo De Carolis, e i consiglieri Raffaele Bertoni, coordinatore del comitato interno antimafia, Vladimiro Zagrebelsky, Francesco Ippolito, Alfredo Galasso, Vincenzo Carbone, Gianni Verucci, Tindari Baglione e Francesco Guizzi.

La seduta inizia alle ore 16,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente Alinovi comunica che il Presidente del Senato della Repubblica ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Pinto in sostituzione del senatore Pastorino, dimissionario.

INCONTRO CONOSCITIVO CON IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (a norma dell'articolo 17 del regolamento della Commissione)

Dopo brevi interventi del Presidente Alinovi e del Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura De Carolis, il senatore Vitalone chiede che la seduta venga sospesa in considerazione del fatto che stanno per avere luogo importanti votazioni al Senato della Repubblica. Intervengono, sul punto, i deputati Giacomo Mancini e Rizzo, il quale rileva che, essendo previste votazioni anche alla Camera, occorre piuttosto inviare il seguito del dibattito ad altra seduta. Interviene quindi il consigliere Bertoni, il quale produce un'ampia documentazione concernente accertamenti ispettivi posti in essere dall'organo di autogoverno della magistratura, nonchè provvedimenti emanati dalla sezione disciplinare.

Il Presidente Alinovi rinvia, infine, il seguito del dibattito ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 16,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1984

*Presidenza del Presidente
BOZZI*

La seduta inizia alle ore 9.

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente Bozzi comunica che il Presidente del Senato senatore Cossiga ha chiamato a far parte di questa Commissione il senatore Bollini, in sostituzione del senatore Colajanni, dimissionario.

PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI RELAZIONE CONCLUSIVA

Il Presidente Bozzi, dopo aver ricordato di aver già provveduto a far distribuire lo schema di relazione conclusiva a tutti i commissari presenti, osserva che si tratta di un documento nè definitivo — poichè verrà completato con i suggerimenti che scaturiranno nel corso del dibattito in Commissione — nè completo, poichè mancano ancora i capitoli relativi al sistema elettorale; alla giustizia; ai diritti di libertà e di partecipazione; al governo dell'economia, ai sindacati ed alle relazioni industriali; alla pubblica amministrazione ed al sistema delle autonomie.

Detto schema è stato da lui redatto utilizzando largamente le indicazioni emerse dal dibattito in Commissione e dai lavori dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, ed evidenziando i punti di convergenza, i tentativi di mediazione, e le ipotesi alternative. Entro il 6 novembre 1984 sarà in grado di presentare alla Commissione lo schema completo anche dei temi attualmente mancanti, sul quale si aprirà un dibattito serrato.

Osserva poi che, ferme restando le posizioni pregiudiziali su alcuni temi, espresse dal gruppo del MSI-DN, dal gruppo comunista e più in generale da tutta la sinistra, tutti i gruppi hanno dato un contributo alla stesura di ipotesi alternative; le proposizioni normative sono state inglobate nella relazione per consentire ai due rami del Parlamento una maggiore libertà delle proprie scelte.

SEGUITO DEL DIBATTITO SUI TEMI CONCERNENTI LA GIUSTIZIA; I DIRITTI DI LIBERTÀ E DI PARTECIPAZIONE; IL GOVERNO DELL'ECONOMIA, I SINDACATI E LE RELAZIONI INDUSTRIALI; LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE

Il deputato Spagnoli, intervenendo sui temi concernenti la giustizia, osserva che i gravi problemi che investono questo settore non hanno riferimento alcuno al dettato costituzionale, bensì scaturiscono dalla mancata attuazione dei principi in esso previsti.

La validità delle scelte operate dal Costituente è stata confermata negli anni: l'indipendenza della magistratura e l'esclusione di ogni forma di subordinazione all'interno del corpo dei magistrati, hanno consentito loro di svolgere una attiva difesa delle istituzioni. I guasti del sistema sarebbero stati drammaticamente più gravi se la magistratura fosse stata, anche parzialmente, asservita.

Il tipo di sviluppo del paese, la paralisi amministrativa, le lentezze burocratiche hanno moltiplicato le occasioni di intervento giudiziario, creando talvolta sovrapposizioni di competenze ed occasioni di conflitto tra i poteri dello Stato. Caratteri di ambiguità sono emersi talvolta nell'esercizio della supplenza svolto dal potere giudiziario, nonchè per le incertezze nell'uso degli spazi di discrezionalità da parte della pubblica amministrazione; la responsabilità di ciò tuttavia

ricade su coloro che non hanno provveduto tempestivamente.

Appare inaccettabile il tentativo di incidere direttamente o indirettamente sull'indipendenza dei magistrati, in particolare del pubblico ministero, emerso dalle proposte di alcune forze politiche, proposte che non sono state fino ad ora presentate in questa Commissione; preannuncia tuttavia che qualora lo dovessero essere incontrerebbero il netto dissenso del gruppo comunista.

Il rispetto dei principi costituzionali comporta certamente dei prezzi da pagare; tuttavia non è concepibile incidere sui meccanismi che garantiscono l'indipendenza della magistratura.

Passando all'esame del Consiglio Superiore della Magistratura, osserva che sono state mosse a tale organo numerose critiche e rilievi polemici che meritano attenzione; il maggiore addebito è quello relativo alla forte politicizzazione e alla pretesa di assumere un ruolo politico, che alcuni vorrebbero eliminare riducendo il numero dei componenti eletti dai magistrati a favore di quelli eletti dal Parlamento. Tali rimedi si rivelano contraddittori, poichè non farebbero che aumentare la politicità dell'organo, anzi addirittura la sua partitizzazione; la costituzione in gruppi di partiti, non avrebbe poi alcun senso per i membri eletti dal Parlamento, che dovrebbero rappresentare non una parte politica bensì tutto il paese; l'aumento dei membri eletti dal Parlamento, quindi, finirebbe per costituire soltanto una estensione del potere dei partiti.

La proposta di ridurre ad un terzo la percentuale dei membri eletti dai magistrati e di attribuire la nomina di un altro terzo al Presidente della Repubblica, appare anomala dal punto di vista istituzionale, poichè l'attribuzione a quest'ultimo, che è anche Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura del potere di nomina di un terzo dei membri del collegio inficerebbe il suo ruolo di garanzia, suonando inoltre come penalizzazione della magistratura in seno al suo organo di autogoverno, che non potrebbe più essere considerato tale, con grave *vulnus* del principio della indipendenza.

In che cosa consisterebbe poi questa politicizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura? Quali sono i fatti che la provano? Le accuse di politicizzazione sono cominciate ad arrivare in coincidenza con la decisione di pubblicizzare i lavori e di operare interventi incisivi, che sono soltanto il sintomo di una volontà di limpidezza. L'accusa di politicizzazione quindi viene usata come alibi per ridurre la presenza dei magistrati in seno al Consiglio.

Si è restii a comprendere la modificazione dell'orientamento culturale che ha avuto luogo per gran parte dei giudici, la loro volontà di aprire una dialettica interna, un pluralismo vivo che si è realizzato nelle correnti e che sarebbe negativo contrastare etichettandolo come sintomo di politicizzazione. Vi sono certamente elementi negativi, quali una spinta all'elettoralismo che deve essere contrastata dagli stessi magistrati, senza interventi punitivi esterni. Il gruppo comunista si dichiara contrario a qualsiasi modifica della composizione del Consiglio Superiore della Magistratura e del suo sistema di elezione, fatti salvi i correttivi sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1982.

Occorre contrastare la pratica della lottizzazione, rendendo coscienti i magistrati che le scelte correntizie pongono a repentaglio l'autogoverno: la rottura con tali pratiche è condizione essenziale perchè il Consiglio possa svolgere correttamente i suoi compiti.

Fra le riforme ipotizzabili vi è quella di attribuire poteri deliberativi alle Commissioni; varrebbe inoltre la pena di riflettere sui tempi di rinnovo del Consiglio, modellandoli sullo schema della Corte costituzionale, anche al fine di evitare una perdita di continuità e garantire un migliore raccordo con il potere legislativo, al momento della presentazione della relazione al Parlamento.

Con riferimento alla proposta formulata dal senatore Vassalli circa l'attribuzione al Ministro di grazia e giustizia del compito di riferire al Parlamento, osserva che l'azione di questo Ministero è stata talmente carente da divenire il vero motivo del malfunzionamento dell'organizzazione giudiziaria, pri-

mo fra tutti per l'incapacità di intervenire sulla struttura delle circoscrizioni giudiziarie. La responsabilità dei vari Ministri succedutisi — salvo qualche eccezione — è davvero allarmante. Da tempo il PCI ha proposto che l'azione disciplinare sia rimessa esclusivamente al Ministro della giustizia, sottraendola al Procuratore generale presso la Cassazione; fino ad oggi nessun rapporto è mai stato presentato dal Ministro della giustizia al Parlamento sul numero delle azioni aperte e sul loro esito, mentre la ripartizione della competenza con il Procuratore generale ha avuto una azione reciprocamente paralizzante. L'azione disciplinare del Ministro della giustizia dovrebbe essere facoltativa, poichè dotata di un margine di discrezionalità: qualora questi ritenesse di non doverla iniziare, dovrebbe darne comunicazione alle Camere con relativa motivazione. La responsabilità politica di rispondere davanti alle Camere deve ricadere sul Ministro della giustizia.

Si dichiara favorevole al mantenimento dell'obbligatorietà dell'azione penale per il rispetto del principio di eguaglianza; ciò determina sicuramente degli inconvenienti, che devono tuttavia essere risolti con uno sforzo di rinnovamento delle strutture della giustizia, ormai divenuto essenziale.

Osserva poi che l'elevato numero delle leggi e la loro pessima qualità impongono di procedere ad una seria opera di delegificazione, che permetta alle Camere di legiferare per grandi leggi, aiutando in tal modo anche l'azione della magistratura. A ciò si aggiunge l'esigenza di procedere alla depenalizzazione e alla degiurisdizionalizzazione: la depenalizzazione deve essere portata avanti senza tuttavia superare quei limiti che contrasterebbero con la Costituzione e con l'interesse generale. Suggestisce poi la necessità di individuare soluzioni diverse dal giudice ordinario per alcune cause, quali ad esempio quelle relative ad incidenti stradali.

Ribadisce poi che, per quanto concerne la giustizia, il dettato costituzionale è rimasto in larga parte inapplicato; è mancata soprattutto una riforma organica dell'ordinamento giudiziario; rimangono aperti i problemi del reclutamento dei magistrati,

della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, del giudice di pace, mentre il terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione è rimasto largamente inapplicato ed il principio espresso con l'articolo 109 della Costituzione non ha mai trovato una regolamentazione. Anche la giustizia amministrativa attende da tempo le necessarie riforme, che rimangono impaniate in una serie di veti incrociati: è auspicabile che con l'approvazione della legge sulla responsabilità dei magistrati si pervenga finalmente ad una maggior certezza dei loro obblighi.

Il deputato Barbera, intervenendo sui temi concernenti i diritti di libertà e di partecipazione, pur riconfermando la piena validità dei titoli I e II della Costituzione, sottolinea la necessità di procedere ad una più puntuale tutela della libertà di informazione, dell'ambiente, e delle associazioni o gruppi che si muovono intorno ad obiettivi generali. L'articolo 2 della Costituzione, ponendo una clausola aperta, ha permesso l'inserimento nell'ordinamento giuridico dei nuovi diritti, senza dover procedere ad un loro puntuale elencazione in Costituzione.

Per quanto riguarda il diritto all'ambiente, fa presente che la Costituzione ha preso in considerazione soltanto il paesaggio, mentre, in conseguenza dello sviluppo industriale sarebbe opportuno modificare gli articoli 9 e 32 della Costituzione. A tal fine illustra i seguenti emendamenti:

Aggiungere all'articolo 9, dopo il secondo comma:

«... Tutela l'ambiente prescrivendo misure per prevenire ad eliminare ogni forma di inquinamento e preservare ed incrementare le risorse florofaunistiche.

La legge disciplina la responsabilità civile, penale, amministrativa per atti od omissioni che abbiano cagionato danni all'ambiente.

La legge garantisce l'accesso dei cittadini, singoli o associati, alle informazioni sullo stato dell'ambiente e a quelle relative ad opere aventi incidenza sull'ambiente».

Aggiungere all'articolo 32, dopo il primo comma:

« La Repubblica riconosce l'interesse della collettività e il diritto del cittadino alla fruizione di un ambiente salubre e prescrive i limiti massimi di accettabilità di scarichi inquinanti e di emissioni sonore negli ambienti di vita e di lavoro ».

Il Presidente Bozzi ricorda che, in occasione di un recente incontro, i rappresentanti dell'Associazione Italia Nostra gli hanno fatto presente l'opportunità di non modificare la Costituzione per quanto concerne il diritto all'ambiente che può considerarsi ricompreso nella tutela del paesaggio prevista all'articolo 9.

Il deputato Barbera, dopo aver fatto presente che in tema di diritto all'ambiente è in corso una polemica tra le varie associazioni, sottolinea la necessità di sviluppare nuovi tipi di partecipazione dei gruppi, prevedendo forme di intervento a livello legislativo, amministrativo e giurisdizionale, anche al fine di dare una risposta alla domanda di crescita di partecipazione. A tal fine propone i seguenti emendamenti agli articoli 18 e 24 della Costituzione:

Aggiungere all'ultimo comma dell'articolo 18:

« Leggi di carattere generale favoriscono le associazioni che si propongono come fine la difesa o la promozione dei diritti del cittadino o di interessi collettivi o diffusi, assicurando altresì l'accesso alle informazioni e poteri di intervento in procedimenti amministrativi o giurisdizionali ».

Aggiungere al secondo comma dell'articolo 24:

« Associazioni o gruppi possono agire in giudizio, secondo condizioni e modalità stabilite dalla legge, per la tutela di interessi collettivi o diffusi ».

Per quanto concerne la libertà di informazione, osserva che l'articolo 21 della Costituzione è da considerarsi ormai superato poiché si riferisce esclusivamente alla libertà

di manifestazione del pensiero, non prendendo in considerazione ad esempio il diritto di cronaca o la libertà di propaganda; appare necessaria perciò una previsione più puntuale per quanto riguarda l'informazione intesa oltre che come diritto ad informare, come diritto ad essere informati. Propone quindi il seguente testo, interamente sostitutivo dell'articolo 21:

« Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, l'immagine e ogni altro mezzo di diffusione, con i soli limiti tassativamente previsti dalla legge a tutela dei diritti della persona.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le manifestazioni che offendono la personalità dei minori.

Tutti hanno il diritto di cercare, ricevere e trasmettere informazioni. Le informazioni coperte da segreto sono tassativamente indicate dalla legge. Ogni cittadino ha diritto di prendere conoscenza dei suoi dati personali inseriti in una banca dati e dell'uso che viene fatto e di pretendere la loro correzione od aggiornamento.

La Repubblica, con leggi di carattere generale e nel rispetto dell'autonomia delle imprese editoriali, pubbliche o private, al fine di promuovere l'obiettività e il pluralismo della informazione, garantisce l'accesso dei singoli e dei gruppi ai sistemi informativi; impedisce il formarsi di concentrazioni; stabilisce che siano resi noti proprietà e mezzi di finanziamento della stampa periodica e delle emittenti radiotelevisive e riconosce carattere di servizio di preminente interesse generale al sistema pubblico radiotelevisivo.

La legge, nel disciplinare limiti e controlli, assicura adeguate garanzie di indipendenza agli organi amministrativi preposti alla loro applicazione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere al sequestro di mezzi di informazione a stampa soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti per i quali la legge espressamente lo au-

torizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per la indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, non mai oltre 24 ore, a fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge disciplina i casi e limiti del sequestro di mezzi di informazione diversi dalla stampa.

La Repubblica promuove investimenti volti ad assicurare che i sistemi informativi siano in armonia con i principi della cooperazione internazionale e con il rispetto dell'autonomia e della sovranità nazionale ».

Il senatore Benedetti, intervenendo sui temi concernenti i diritti di libertà e di partecipazione dopo aver ricordato il vivace dibattito in corso in numerose sedi circa la necessità di procedere alla costituzionalizzazione dei nuovi diritti, quali ad esempio il diritto all'ambiente, il diritto alla salute e, in una diversa prospettiva, il diritto alla pace, fa presente che intende parlare *in primis* del diritto di azione, proprio per sottolinearne la rilevanza costituzionale: attraverso il recupero della nozione di formazioni sociali intermedie appare opportuna la sottolineatura di questo diritto affinché non vi siano dubbi sulla sua latitudine e diffusione e sulla natura delle associazioni.

Dopo essersi dichiarato d'accordo con le proposte formulate dal collega Barbera, ricorda la rilevanza della richiesta di costituzione di parte civile di associazioni femminili, in relazione a diritti costituzionalmente protetti; in diritto penale si è andato infatti formando un soggetto penale che può essere definito collettivo o plurisoggettivo, al quale deve corrispondere l'esercizio di un'azione civile anch'essa collettiva.

Nella lunga elencazione dei nuovi diritti possono esservene alcuni, quale quello della tutela dei minori che, pur senza essere costituzionalizzato nella sua interezza, trova nella proposta del collega Barbera una garanzia,

almeno per certi aspetti. Il fatto che nella Costituzione esista il principio essenziale che permette la presa in considerazione di questi diritti, è una ulteriore prova della lungimiranza del Costituente; il dettato costituzionale necessita comunque di essere specificato ed aggiornato.

Osserva poi che il problema del diritto alla pace nasce dalla considerazione delle terrificanti prospettive della guerra nucleare e dalla caduta delle sovranità nazionali, in base agli accordi intervenuti a seguito dello sviluppo delle tecnologie militari: auspica un intervento più stringente del Parlamento nella ratifica dei trattati e degli accordi internazionali, nonché la consultazione popolare in riferimento a tali accordi.

Anche se la effettività è di norma garantita dall'esercizio della relativa azione di tutela ed è quindi ipotizzabile con qualche difficoltà per il diritto alla pace, la tutela di tale diritto può avvenire comunque attraverso gli strumenti già indicati più volte dal PCI. Il problema della effettività, pur rimanendo un problema procedurale che richiede il rinvio al legislatore ordinario, può essere tuttavia costituzionalizzato attraverso indicazioni precise a quest'ultimo.

Il diritto alla salute, come specificazione del diritto all'ambiente, presenta un alto valore sociale: fino ad oggi la previsione costituzionale ha avuto soprattutto carattere servente, dal quale dovrebbe invece essere svincolata.

Con riferimento alla proposta interamente sostitutiva dell'articolo 21 della Costituzione, formulata dal collega Barbera, ne sottolinea la volontà di contrastare una logica proprietaria e privatistica; la comprensione di diritti di libertà, dovuta alle concentrazioni monopolistiche, riguarda anche il sistema pubblico radiotelevisivo; anche qui riemerge il principio dell'indirizzo di politica legislativa che non può essere disgiunto dalla effettività.

I problemi relativi all'immagine si sono evidenziati con i reati di diffamazione connessi con la manifestazione del pensiero: anche a questo riguardo occorrerebbe un aggiornamento dal punto di vista legislativo. La elaborazione dottrina e giurispru-

denziale consente ormai la delineazione dei limiti del diritto di cronaca e di quello di critica, che tuttavia, non essendo scritti, mancano di certezza: si chiede se le proposte della Commissione non possano porre in qualche modo un limite di certezza all'attività dei giornalisti. La tutela del diritto all'informazione è resa ancora più rilevante dalla delimitazione, nell'ambito della legislazione ordinaria, della questione dei segreti: in questo senso potrà soccorrere la determinazione delle competenze e la possibilità di assicurare la loro circolazione in alcuni ambiti.

Negli anni '60 vi è stata una battuta di arresto nello sviluppo dei diritti di libertà, con la prospettazione di una scelta di campo tra garanzie e istituzioni, anche al fine di eliminare le istituzioni-ombra che hanno esercitato una sorta di contropotere rispetto a quelle previste in Costituzione.

Il deputato Franchi, intervenendo sui temi concernenti la giustizia, propone la costituzione di una unica Giunta bicamerale per le autorizzazioni a procedere, al fine di evitare l'adozione di decisioni difformi tra le due Camere di fronte agli stessi capi di imputazione.

Osserva poi che la Commissione deve formulare le proprie proposte anche sulle materie che formano oggetto di progetti di legge all'esame dei due rami del Parlamento, primo fra tutti la riforma della Commissione inquirente.

Osserva poi che il PCI difende la magistratura solo quando questa assume decisioni a lui grate, mentre è pronto al linciaggio, in presenza di sentenze che non gli aggradano: quale è quindi il principio di indipendenza che si vuole tutelare? Il vero problema è la partitizzazione della magistratura, istituzione ormai ampiamente screditata perchè non più in grado di rendere giustizia. Ben vengano quindi le riforme proposte dal senatore Vassalli, per quanto concerne il Consiglio superiore della magistratura.

La magistratura non può essere considerata — come sembra emergere dalle parole del collega Spagnoli — una vittima del sistema, mentre in realtà è una istituzione che opera al di fuori di qualsiasi controllo.

Condivide le proposte formulate dal senatore Vassalli sul tirocinio dei magistrati, sulla progressione economica sganciata da quella di carriera, sul giudice monocratico. Si dichiara contrario alla eliminazione della presenza dei giudici popolari in Corte d'Assise.

Il Consiglio superiore della magistratura è un organo grandemente squalificato, corroso dalle beghe interne: auspica una sua ristrutturazione sul modello di quello francese, di nomina del Capo dello Stato. Dopo quasi 40 anni dal varo della Costituzione la gestione dell'autonomia dei magistrati è fallita mentre occorre invece salvaguardare il principio della loro indipendenza.

La riparazione degli errori giudiziari deve essere reale, anche per quanto concerne il valore economico, senza che ciò tuttavia debba incidere sulla indipendenza del giudice. Auspica infine una ristrutturazione del Ministero della giustizia.

Passando all'esame dei temi concernenti i diritti di libertà e di partecipazione, sottolinea la necessità di evitare elencazioni tassative, ricorrendo ad una formula che faccia riferimento alla Carta dei diritti dell'uomo. Per quanto concerne la tutela del cittadino dalla corruzione dei pubblici poteri, è necessario porre un principio che garantisca la moralità della pubblica amministrazione, sanzionando pesantemente la corruzione dei pubblici poteri, ivi inclusa anche la mancata realizzazione di opere pubbliche già progettate e finanziate. A tal fine occorrerebbe un organo in grado di verificare lo stato di avanzamento di tali opere.

Passando all'esame dei temi concernenti il sistema delle autonomie, ricorda che è stata già fissato per il mese di gennaio 1985 un Governo nel quale i rappresentanti delle regioni renderanno note le loro proposte, i risultati del quale andrebbero fatti rifluire nei lavori della Commissione.

Osserva poi che le regioni hanno fallito nella gestione del territorio, dando vita ad una burocrazia mastodontica ed inefficiente. È necessaria una individuazione specifica delle funzioni delle regioni, volta non a soffocare bensì ad esaltare quelle degli enti locali, in particolare le provincie, alle quali dovrebbero essere attribuite nuove funzioni supercomunali, ed i comuni che, congrua-

mente ridimensionati, dovrebbero avere soprattutto il compito di insegnare al cittadino l'amore per quella terra natale chiamata patria.

Anche gli organi dei comuni dovrebbero essere diversi, in ragione della loro grandezza, con particolare riguardo per la funzione di controllo delle assemblee. Ribadisce la necessità della elezione diretta del sindaco, come espressione di democrazia.

Osserva infine che la Giunta per il regolamento della Camera dei deputati sta procedendo ad apportare alcune modifiche al regolamento del tutto autonomamente ed indipendentemente da quanto avviene in questa Commissione; auspica a tale riguardo un intervento del Presidente Bozzi.

Il Presidente Bozzi ricorda di aver già sollevato il problema nelle sedi opportune.

Il deputato Russo si dichiara d'accordo con le proposte formulate dal collega Rodotà, ed alquanto perplesso sulla proposta integralmente sostitutiva dell'articolo 21 della Costituzione, formulata dal gruppo comunista.

Per quanto concerne il diritto di accesso ai documenti amministrativi, osserva che il disegno di legge elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri può costituire un utile strumento atto a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni; auspica inoltre che a tutti gli organi dell'amministrazione venga concessa la possibilità di fruire delle informazioni concentrate nei grandi enti, come ad esempio la Banca d'Italia.

Per quanto concerne il diritto alla pace, ribadisce la richiesta di *referendum* popolari.

Passando poi all'esame dei temi concernenti i sindacati, osserva che si è verificato

col tempo un processo di reificazione; il sindacato infatti, che dovrebbe decidere all'unanimità, talvolta ha deciso addirittura contro la volontà dei rappresentanti, con grave stravolgimento delle regole democratiche.

Si dichiara d'accordo sulla soppressione del secondo e terzo comma dell'articolo 39 della Costituzione e contrario alla regolamentazione del diritto di sciopero, anche limitatamente ai servizi pubblici. Propone l'estensione delle garanzie contenute nello statuto dei lavoratori anche a quegli organismi che non aderiscono alle organizzazioni sindacali, ma che, rappresentando gli interessi dei lavoratori, devono essere garantiti.

Nella società moderna è sempre più evidente lo strapotere dei grandi apparati: occorre quindi accentuare le regole del pluralismo delle varie organizzazioni e garantire i cittadini nei confronti degli apparati: solo in questo modo è possibile pensare ad una democrazia conflittuale e nel contempo garantista.

Concludendo, auspica una ampia utilizzazione dell'istituto del *referendum* abrogativo e propositivo.

Il Presidente Bozzi propone che la Commissione non tenga la seduta prevista per domani, venerdì 26 ottobre 1984, alle ore 9, rinviando il seguito e la conclusione del dibattito sui temi concernenti la giustizia; i diritti di libertà e di partecipazione; il governo dell'economia, i sindacati e le relazioni industriali; la pubblica amministrazione ed il sistema delle autonomie, alla seduta di martedì 30 ottobre 1984, alle ore 11. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,30.

SOTTOCOMMISSIONE

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1984

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bonifacio, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4ª Commissione:

891 — « Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata », d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri, Cristofori, Perrone ed altri, Amodeo e Ferrari Marte, Carlotto ed altri, Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 6ª Commissione:

937 — « Modificazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni e prestazioni di taluni beni e servizi nel settore edilizio »: *parere recante osservazioni;*

alla 8ª Commissione:

869 — « Istituzione dell'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria del-

l'ANAS », approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 12ª Commissione:

524 — « Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità economica europea »: *parere favorevole con osservazioni;*

647 — « Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

702 — « Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

789 — « Modifica all'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio medico legale », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*